



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 571 del 05/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 508 del 06/05/2022

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, al dipendente con matricola n. 1455.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)

VISTA l’istanza del 03/05/2022, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 14243/22, con la quale il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, modificata dall’art. 24 della Legge n. 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro), per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che non assicura assistenza sanitaria continuativa;

VISTO il Verbale definitivo del 02/08/2013 della Commissione di Visita Medico Integrata ASL di Messina - Commissione medica per l'accertamento dell'handicap – ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 15/10/1990, n. 295, dal quale risulta che la madre del dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTA, altresì, l’attestazione rilasciata dalla Casa di riposo “Il Monastero”, allegata all’istanza summenzionata;

VISTO il 3° comma dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 10;

VISTO, altresì, l’art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c.3 dell’art.33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n° 8/2008 e n°13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che al punto 6 prevede, tra l’altro, alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno del disabile da assistere ai fini del riconoscimento dei permessi della Legge 104/92 e del congedo straordinario retribuito di due anni;

CONSIDERATO che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso strutture ospedaliere o, comunque, strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa;

VISTO il parere INAIL del 25/10/2018, riguardante “Eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno del familiare per i permessi 104/92” dal quale, tra l’altro, si evince: “il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case famiglia, comunità alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa...omissis”;

CONSIDERATO che la madre del dipendente con matricola in oggetto indicata, è ricoverata a tempo pieno presso una struttura privata che non assicura assistenza sanitaria continuativa;

CHE, pertanto, l’istanza dell’interessato può essere accolta, in quanto rientra nella fattispecie prevista dalla normativa vigente in materia;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l’istanza dell’interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell’11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L. R. n° 8/2014;

VISTA la L. R. n° 26/2014;

VISTA la L. R. n° 15/2015;

VISTA la L. R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art.33 della legge 104/92 modificato dall'art. 24 della Legge n° 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro), per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che non assicura assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

STABILIRE che il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà presentare mensilmente al Servizio "Gestione Giuridica del Personale" idonea certificazione rilasciata dalla struttura presso cui la madre è ricoverata, a giustificazione delle giornate fruita ai sensi della Legge 104/92, per prestare assistenza alla stessa;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 1569 del 24/12/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 1569 del 24/12/2021)